



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

TERZI MASSIMO, Presidente e Relatore
CARAMORE CIRO VITTORIO, Giudice
PRAVON GIULIA, Giudice

in data 19/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 59/2023 depositato il 05/11/2023

proposto da

S.r.l.

Difeso da

Roberto Bussi - BSSRRT56R04L746B
Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

Rappresentato da

-

ed elettivamente domiciliato presso studiobussi@odcec.legalmail.it

contro

Comune di Gravellona Toce

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 2021 IMU 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: chiede di pagare le imposte dovute al netto delle sanzioni.

Resistente/Appellato: si riporta alla conclusioni in atti di reiezione del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 7 settembre 2023, il Comune di Gravellona Toce notificava a S.r.l., avviso di accertamento IMU n. 3/2021, relativo all'anno d'imposta 2021 nel quale contestava alla società l'omesso parziale versamento dell'imposta dovuta in relazione agli immobili dalla stessa posseduti nel territorio comunale, facenti parte del centro commerciale denominato « », catastralmente identificati come da prospetto allegato allo stesso atto impositivo-izione e controdeduzioni

Il Comune di Gravellona Toce provvedeva altresì al recupero della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, oltre a irrogare la sanzione per omesso parziale versamento (30 per cento dell'imposta dovuta);

A seguito della notifica di tale atto impositivo, in data 2 ottobre 2023 S.r.l. presentava istanza di annullamento in autotutela invocando, anche sulla base della dichiarazione IMU presentata in relazione all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dall'acconto IMU, ai sensi di quanto statuito dall'art. 6sexies D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito in L. 21 maggio 2021 n. 69, a fronte dell'asserito calo del fatturato medio mensile conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché la disapplicazione della sanzione irrogata, per obiettiva incertezza nell'applicazione della relativa normativa;

Il Comune di Gravellona Toce rigettava l'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla società, evidenziando che, per poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per l'anno 2021 introdotta dall'art. 6sexies D.L. 41/2021, avrebbero dovuto essere contemporaneamente soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai commi 1 e 2 della medesima disposizione (in base ai quali l'esenzione IMU avrebbe potuto essere riconosciuta solo a favore degli immobili utilizzati dai soggetti passivi d'imposta per lo svolgimento della propria attività, di cui dovevano essere anche gestori, non potendo essere riconosciuta l'esenzione a favore degli immobili concessi in locazione o formanti oggetto di un contratto di affitto d'azienda), entrambi assenti nella fattispecie in esame, in considerazione del fatto che la maggior parte degli immobili posseduti da S.r.l. nel territorio comunale risultavano locati, nel 2021, a terzi gestori, con conseguente mancata corrispondenza tra soggetto passivo IMU e gestore delle relative attività commerciali.

S.r.l. impugnava avanti alla C.G.T. di Primo Grado di Verbania l'avviso di accertamento IMU n. 3/2021, chiedendone l'annullamento, in ragione del difetto di motivazione dello stesso atto, nonché, nel merito, a fronte dell'asserita violazione della disposizione agevolativa dettata dall'art. 6sexies D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, chiedendo altresì la disapplicazione della sanzione irrogata, per violazione da parte del Comune di Gravellona Toce del principio di correttezza e buona fede dettato dall'art. 10 L. 212/2000, oltre che per obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della normativa in materia;

La controversia è stata discussa all'udienza del giorno 19 aprile 2024 ed in tale sede il ricorrente ha limitato la sua domanda alla sola disapplicazione delle sanzioni cui il Comune ha continuato ad opporsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che sussista quel grado di incertezza normativa richiesto dall'art. 6, comma 2 D.Lgs. 472/1997 per l'adozione di un provvedimento di disapplicazione delle sanzioni in quanto la normativa applicabile era nuova in quanto eccezionale.

Le spese di lite sono compensate

P.Q.M.

La Corte disapplica le sanzioni irrogate.

Spese di lite compensate.

Così deciso il 19 aprile 2024

dott.Massimo Terzi